

Codice DB1409

D.D. 26 settembre 2013, n. 2233

Autorizzazione idraulica N. (n764) in sanatoria per il mantenimento di uno scarico sfioratore e un attraversamento fognario interferenti col Torrente Strona in comune di Cossato (BI) (zona Croce Rossa e VVF) al servizio della fognatura comunale. Richiedente: CORDAR S.p.a. - Biella Servizi.

In data 28/05/2013 – Prot. 39142 la Società CORDAR S.p.a. - Biella Servizi con sede in Biella - Piazza Martiri della Libertà n. 13 - 13900 BIELLA con C.F./P.IVA 01866890021 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di uno scarico sfioratore in comune di Cossato (BI) interferente col Torrente Strona (zona Croce Rossa e VVF) al servizio della fognatura comunale..

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal tecnico del Cordar Ing. Fabio Dalla Villa ed in base ai quali è descritta l'opera da mantenere.

La comunicazione dell'avvio del procedimento è avvenuta in data 25/06/2013 con prot. 45391 ed è stata pubblicata sul BUR n° 27 del 04/07/2013 nonché per 15 gg sull'Albo Pretorio del Comune di Cavaglià (BI);

Preso atto che non risultano pervenute osservazioni né opposizioni di sorta.

Dato atto che non necessita del parere di compatibilità con la fauna acquatica espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.;

Dato altresì atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Richiamata la propria nota Prot. N. 50717 del 25/07/2013 con la quale venivano richieste integrazioni, chiarimenti nonché i pagamenti decennali pregressi sia dello sfioratore oggetto dell'istanza, sia dell'attraversamento fognario indicato negli elaborati di progetto in quanto non risultava mai essere stato concesso;

Dato atto che con la medesima nota venivano sospesi i termini del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

Viste le ricevute di pagamento afferenti alla regolarizzazione fiscale degli anni pregressi delle interferenze sopra descritte pervenute al Prot. N. 54304 in data 14/08/2013 ;

Vista la nota Prot. N. 59285 del 19/09/2013 con la quale il Cordar ha trasmesso i disegni afferenti ai particolari del pozzetto sfioratore, nonché la sezione trasversale dell'attraversamento fognario;

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
- vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Società CORDAR S.p.a. - Biella Servizi sopra generalizzata a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

6. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo